



COMUNE DI MISILMERI

Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione del Consiglio Comunale

Con immediata esecuzione

COPIA

N. 22 del registro

Data 20 novembre 2020

Oggetto: Approvazione agevolazioni fiscali TARI anno 2020 utenze non domestiche interessate dalle misure di sospensione o riduzione di attività conseguenti all'emergenza sanitaria COVID-19. Ratifica/convalida deliberazione di Giunta Comunale n. 47/2020.

L'anno duemilaventi il giorno venti del mese di novembre alle ore 17:09 e s.s. in seguito a regolare convocazione si è riunito il Consiglio Comunale tramite modalità telematiche ai sensi della determinazione n. 1 del 06.11.2020 del Presidente del Consiglio Comunale f.f. avente ad oggetto "Criteri per lo svolgimento delle sedute di Consiglio Comunale in videoconferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del D.L. n. 18 del 17.03.2020 (pubblicato sulla GURI n. 70 del 17.03.2020)", in sessione ordinaria, che é stata partecipata ai consiglieri nei modi e termini previsti dalle disposizioni di legge vigenti nella Regione Siciliana, risultano all'appello nominale:

1) Arnone Angelo	Assente	9) Ferraro Elisabetta	Presente
2) Bonanno Giuseppe	Presente	10) La Barbera Francesco	Presente
3) Carnesi Pietro	Presente	11) Romano Vincenzo	Presente
4) Cerniglia Filippo	Presente	12) Stadarelli Rosalia	Presente
5) Cocchiara Agostino	Presente	13) Strano Giusto	Presente
6) D'Acquisto Rosalia	Presente	14) Tripoli Salvatore	Assente
7) Falletta Sonia	Presente	15) Tubiolo Antonino	Presente
8) Ferraro Antonino	Presente	16) Vicari Giovanna	Presente

PRESENTI N. 14

ASSENTI N. 2

Risultato legale il numero degli intervenuti, ai sensi del citato comma dell'art.30 della L.R. n.9/86, e successive modificazioni, assume la presidenza il sig. La Barbera Francesco, nella sua qualità di Presidente provvisorio del Consiglio Comunale per anzianità di preferenze individuali.

Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Maria Letizia Careri.

Il Responsabile dell'Area 8 – “Servizi Tributarî”

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 18/8/2020, avente ad oggetto: AGEVOLAZIONI FISCALI TARI ANNO 2020 UTENZE NON DOMESTICHE INTERESSATE DALLE MISURE DI SOSPENSIONE O RIDUZIONE DI ATTIVITA' CONSEGUENTI ALL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19, il cui testo viene di seguito integralmente riportato:

Richiamata la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), con cui è stata istituita, a decorrere dall'anno d'imposta 2014, l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), composta dall'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Visti i commi 641 e ss della citata Legge di Stabilità che contengono la disciplina della Tari.

Preso atto che:

- l'art. 1, comma 738, della Legge 160/2019 (Legge di bilancio 2020) ha disposto l'abolizione, a decorrere dall'anno 2020, dell'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti, TARI;
- l'art. 1, comma 780, della Legge 160/2019, ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abrogazione del comma 639 e successivi della L. 147/2013 riguardanti l'istituzione e la disciplina e dell'imposta unica comunale (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mantenendo ferme le disposizioni che disciplinano la TARI.

Dato atto che in base alla richiamata normativa nazionale e alle previsioni di cui al Regolamento comunale per la disciplina della IUC, ricomprensente, allo specifico “Titolo 3”, la parte relativa alla disciplina della TARI, approvato con deliberazione della Commissione straordinaria n.12 del 21.5.2014, quale risulta modificata con deliberazione del Consiglio comunale n.3 del 25.3.2019:

- la tassa è dovuta da chiunque possieda e detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati;
- le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria e che il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- la tassa è applicata e riscossa in via ordinaria dal Comune ed il relativo gettito deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;
- le tariffe si dividono in “domestiche” la cui determinazione tiene conto della superficie imponibile dell'abitazione e del numero degli occupanti e “non domestiche” con una differenziazione sulla base delle stesse categorie di attività precedentemente utilizzate per la Tares.

Dato atto che l'art. 1, comma 683, della L. n. 147/2013 stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani con il quale sono individuati i costi del servizio e gli elementi necessari alla attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa sia alle utenze domestiche che a quelle non domestiche.

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 30/07/2020 con la quale è stato approvato il piano economico finanziario (PEF) in applicazione del nuovo metodo tariffario (MTR), definito dalla delibera n.443/2019 di ARERA e, sono state determinate le tariffe Tari annualità 2020.

Rilevato che in detta sede non sono state previste specifiche riduzioni tariffarie conseguenti agli effetti negativi sul tessuto economico territoriale determinati dalle misure di sospensione o limitazione delle attività degli operatori economici, disposte con provvedimenti governativi a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19, per carenza di ulteriori risorse di bilancio a copertura dell'eventuale minor gettito conseguente all'introduzione delle medesime.

Visto l'art. 11 della Legge Regionale n. 9 del 12.05.2020 (Legge di Stabilità regionale 2020/2022) che ha disposto l'istituzione di un "Fondo perequativo degli enti locali", con una dotazione complessiva di 300 milioni di euro a valere su fondi extraregionali e del Poc 2014/2020, destinato, in parte, alla compensazione delle minori entrate tributarie locali conseguenti a agevolazioni fiscali introdotte dai Comuni in favore di operatori economici per il periodo in cui le relative attività sono rimaste sospese o oggetto di limitazione a seguito dell'emergenza sanitaria, rimandando ai fini della ripartizione delle risorse ai criteri di cui all'art. 6 L.R. 5/2014 previa intesa in sede di Conferenza Regione-Enti Locali.

Preso atto che in detta sede mediante Intesa è stato definito l'importo massimo erogabile, per la suddetta finalità, a ciascun Comune, tra cui questo Ente.

Considerato l'eccezionale momento di difficoltà dell'intero paese venutosi a creare a partire dal mese di marzo per l'emergenza coronavirus - COVID 19 e il susseguirsi di Decreti Legge e Dpcm con varie tipologie di misure restrittive per fronteggiare i contagi, fra le quali, in forza del DPCM dell'11.03.2020 e seguenti la sospensione con decorrenza 12 marzo delle attività commerciali al dettaglio, ad esclusione di quelle di vendita dei generi alimentari e di prima necessità di cui all'allegato 1 del citato DPCM, la sospensione delle attività di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona, salvo alcune eccezioni indicate all'allegato 2 del citato DPCM, la chiusura di tutte le strutture ricettive.

Ritenuto, pertanto, possibile e doveroso alla luce della previsione di tale forma di sostegno economico regionale ridurre il carico fiscale nei confronti delle utenze non domestiche che sono state soggette a provvedimenti governativi di sospensione e limitazione di attività, mediante l'introduzione in favore dei medesimi di un'agevolazione fiscale Tari 2020, evitando nel contempo l'aggravio delle altre utenze che conseguirebbe al ben noto principio della copertura integrale dei costi del servizio, ricorrendo alla prevista forma di compensazione delle minori entrate di cui al richiamato art. 11 della Legge Regionale n. 9 del 12.05.2020.

Dato atto che il termine per la determinazione delle tariffe della Tari previsto dall'art. 1, c. 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 risulta ancora pendente, attese le disposizioni di cui agli artt. 106, comma 3 bis e 138 del D.L. n.34/2020 (cd. Rilancio), che hanno, rispettivamente, posticipato al 30 settembre 2020 la scadenza del termine di approvazione del bilancio di previsione e allineato il termine per l'approvazione delle tariffe a quest'ultima data.

Richiamato il comma 660, dell'art. 1 L. n.147/2013 secondo cui i Comuni possono deliberare "ulteriori riduzioni ed esenzioni" della Tari rispetto a quelle già previste dalla normativa in materia mediante disponibilità finanziarie, anche straordinarie, quali quelle oggetto di riparto regionale al fine di assicurare la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti.

Considerata la natura episodica ed eccezionale della riduzione tariffaria che si intende sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, in quanto destinata ad essere applicata esclusivamente nell'anno di imposta 2020 in relazione all'imprevista situazione di emergenza sanitaria e dunque la non necessità di intervenire mediante una modifica del Regolamento comunale in materia.

Ritenuto pertanto di rimettere di approvare e di proporre al Consiglio Comunale l'introduzione con riferimento alla Tari 2020 della seguente agevolazione fiscale consistente nella eliminazione della parte variabile della tariffa, su presentazione di istanza del contribuente, limitatamente al periodo compreso tra il 12 marzo 2020 e il 17 maggio 2020 nella misura e in favore delle categorie di attività- utenze non domestiche indicate nell'allegato 1), quale parte integrante e sostanziale.

Ritenuto di precisare che dette riduzioni fiscali troveranno applicazione solo a seguito dell'approvazione definitiva dell'Organo consiliare e nei limiti delle risorse che saranno trasferite dalla Regione Siciliana, cui occorre imprimere il relativo vincolo di destinazione a copertura dei costi di gestione del servizio rifiuti.

Visti i pareri favorevoli resi, ai sensi degli artt. 49 e 147 del D.Lgs. n.267/2000, dal Responsabile dell'Area Tributi in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile.

Dato atto che la presente proposta, a seguito dell'approvazione da parte dell'Organo esecutivo, dovrà essere approvata dall'Organo consiliare previa acquisizione del parere di ex art. 239, comma 1, lett. b), n. 7 del D.Lgs. n.267/2000 dell'Organo di Revisione Economico-Finanziario.

Propone

Per le motivazioni sopra espresse e che si intendono richiamate costituendo parte integrante del presente atto:

1. Di approvare e proporre al Consiglio Comunale, a modifica di quanto previsto con deliberazione CC n. 10 del 30/07/2020, l'introduzione con riferimento alla Tari 2020 della seguente agevolazione fiscale consistente nella eliminazione della parte variabile della tariffa, limitatamente al periodo compreso tra il 12 marzo 2020 e il 17 maggio 2020 nella misura e in favore delle categorie di attività- utenze non domestiche indicate nell'allegato 1), quale parte integrante e sostanziale, prevedendo che il calcolo del saldo Tari 2020, in scadenza il 18/01/2021, sia calcolato sulla base della presente agevolazione.
2. Di precisare che dette riduzioni fiscali troveranno applicazione solo a seguito dell'approvazione definitiva dell'Organo consiliare e nei limiti delle risorse che saranno trasferite dalla Regione Siciliana.
3. Di rimettere al Responsabile dell'Area Tributi la predisposizione della conseguente proposta di deliberazione consiliare, previa acquisizione del parere di ex art. 239, comma 1, lett. b), n. 7 del D.Lgs. n.267/2000 dell'Organo di Revisione Economico-Finanziario.
4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000, attesa la necessità di fornire ai competenti uffici tributari le tempestive indicazioni in merito.

Dato atto che in conseguenza dell'approvazione della superiore deliberazione, l'Ente ha adottato la deliberazione di Giunta Comunale n.60 del 29/9/2020, avente per oggetto: "Dati riduzioni/esenzioni tributi locali (Tari – Tosap), per l'accesso al Fondo perequativo enti locali ex art. 11 L.R. n. 9 del 12/5/2020," trasmessa al Dipartimento regionale delle Autonomie Locali, con relativa scheda, dalla quale si evince che l'importo presunto delle agevolazioni sopra dette, comporta una riduzione di gettito TARI per le utenze non domestiche di €. 62.042,00, al fine di accedere alle risorse a tal fine stanziare.

Dato atto che in data 1/10/2020 è stato pubblicato sulla Home Page del sito istituzionale dell'Ente l'Avviso e la modulistica per potere accedere alle suddette agevolazioni fiscali, assegnando a tal fine il termine del 31/10/2020.

Rilevato che in sede di deliberazione di Giunta è stata prevista la necessità che la decisione ivi adottata fosse oggetto di specifica approvazione da parte del Consiglio Comunale, in quanto unico organo dell'Ente competente a deliberare in merito a tariffe e agevolazioni Tari.

Considerato che, in fattispecie simili quali quelle approvazione delle aliquote/tariffe da parte della Giunta comunale anziché del Consiglio, la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto applicabile l'istituto della convalida-ratifica da parte dell'Organo Consiliare, ai sensi dell'art. 21 nonies, comma 2, della legge n. 241/1990.

Visto l'art. 21 nonies, comma 2, sopra richiamato secondo cui, in relazione a provvedimenti illegittimi per incompetenza relativa “*È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole*”.

Visti, in particolare, i principi contenuti nelle seguenti pronunce:

- Ai sensi dell'art. 6 della legge 18/3/1968, n. 249, gli atti viziati da incompetenza dell'organo emanante possono essere legittimamente convalidati con efficacia retroattiva in sede di autotutela dall'organo competente, anche se avverso di essi penda impugnativa, fino a quando non ne sia intervenuto l'annullamento. Il provvedimento adottato ai sensi della norma citata (il cui principio è confermato dall'art. 21 nonies della legge 241/90) costituisce un provvedimento di “ratifica” – o di convalida secondo la terminologia adottata dal legislatore – il quale si sostituisce all'atto viziato con effetto “ex tunc”. L'istituto di cui trattasi ha carattere retroattivo, con la conseguenza che l'atto convalidato acquista legittimità sin dalla sua emanazione; tale principio, in particolare, è affermato in relazione al vizio di incompetenza dell'atto, oggetto di convalida, proprio in considerazione del suo carattere formale. All'operatività del principio di retroattività della convalida disposta dall'organo competente non osta l'esistenza di un termine perentorio entro il quale avrebbe dovuto essere adottato l'atto, ove esso sia stato, entro il predetto termine, effettivamente adottato, sia pure dall'organo incompetente (TAR Toscana Sezione I^a sentenza n. 411 del 20/3/2008);
- Le particolari finalità del tributo e la necessità di salvaguardare l'equilibrio finanziario dell'Ente (che sulla relativa entrata ha fatto affidamento) sono elementi del tutto sufficienti ad ammettere il riesercizio del potere ... salvo che la legge disponga altrimenti, l'Amministrazione può pertanto sempre riesercitare i propri poteri istituzionali, anche quando l'emanazione del provvedimento poteva aver luogo entro un termine perentorio fissato dalla legge. Nessun vulnus ai principi costituzionali di cui agli artt. 24 e 113 della Costituzione è dato rinvenire per effetto della convalida o della ratifica di un atto amministrativo, atteso che l'esercizio del potere di convalida (ratifica) comporta l'adozione di un provvedimento nuovo ed autonomo rispetto a quello da convalidare, di carattere costitutivo, che si ricollega all'atto convalidato al fine di mantenerne gli effetti fin dal momento in cui esso è stato emanato.. (Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza n. 2278 del 24/4/2013);
- Deve, con ciò, ritenersi – avuto concorrente e congiunto riguardo: a) ad un criterio ermeneutico orientato alla conservazione e massimizzazione degli effetti giuridici (arg. ex art. 1367 cod. civ.) e b) alla concorrente valorizzazione retrospettiva ad utilitatem della posteriore ed espressa volontà validativa espressa dall'organo consiliare (cfr. art. 21 octies, comma 2 l. n. 241/1990) – che la delibera in questione fosse stata, in realtà, adottata in vece del Consiglio – e salva

ratifica – alla luce della già illustrata e provvisoria inoperatività di quest’ultimo. Ne discende che – piuttosto che mera “convalida” (ex art. 21 nonies l. n. 241/1990), come tale intesa alla “sanatoria” di un vizio dell’atto validato – la successiva e definitiva delibera consiliare doveva riguardarsi come (fisiologica) ratifica, idonea – piuttosto che a superare un profilo di invalidante incompetenza – ad approvare, anche in pendenza di lite e con effetto naturalmente retroattivo, la volontà dell’organo esecutivo (Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza n. 4435/2018 e sentenza n.4436/2018).

Rilevato che nel termine fissato al 31.10.2020 ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 non è stato possibile procedere alla approvazione consiliare della presente proposta, attesa la mancata legittima costituzione dell’Organo consiliare per incompletezza delle operazioni di convalida conseguenti alle elezioni amministrative del 4 e del 5 ottobre.

Evidenziato che, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, il suddetto termine può ritenersi rispettato attesa l’efficacia retroattiva del provvedimento di convalida/ratifica alla data di approvazione della delibera di GG n. 47 del 18/8/2020, data in cui era pendente il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.

Ritenute tutt’ora sussistenti, anche alla luce del protrarsi della situazione di crisi economica degli esercizi commerciali conseguente ai provvedimenti governativi di sospensione e limitazione di attività connessi allo stato di emergenza sanitaria, le ragioni di interesse pubblico poste a fondamento dell’introduzione dell’agevolazione fiscale in questione.

Ritenuta anche la necessità di tutelare, sempre nell’ottica dell’interesse pubblico, il legittimo affidamento generato nei destinatari del provvedimento, ossia nei contribuenti.

Ritenuta la ragionevolezza del termine di esercizio del potere di convalida/ratifica.

Ritenuto, pertanto, di sottoporre all’approvazione dell’Organo Consiliare l’introduzione con riferimento alla Tari 2020 della seguente agevolazione fiscale consistente nella eliminazione della parte variabile della tariffa, limitatamente al periodo compreso tra il 12 marzo 2020 e il 17 maggio 2020 nella misura e in favore delle categorie di attività-utenze non domestiche indicate nell’allegato 1), quale parte integrante e sostanziale, prevedendo che il calcolo del saldo Tari 2020, in scadenza il 18/01/2021, sia calcolato sulla base della presente agevolazione e ciò a ratifica di quanto deciso dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 47/2020.

Dato atto che la presente proposta deve essere trasmessa all’Organo di Revisione Economico-Finanziario per l’acquisizione del relativo parere di competenza ex art. 239, comma 1, lett. b), n. 7 del D.Lgs. n.267/2000.

PROPONE

Per le motivazioni espresse in parte narrativa, da intendersi integralmente richiamate.

1. Di convalidare/ratificare la deliberazione di Giunta Comunale n.47/2020 e conseguentemente di approvare, a modifica di quanto previsto con deliberazione CC n. 10 del 30/07/2020, l’introduzione con riferimento alla Tari 2020 della seguente agevolazione fiscale consistente nella eliminazione della parte variabile della tariffa, limitatamente al periodo compreso tra il 12 marzo 2020 e il 17 maggio 2020 nella

misura e in favore delle categorie di attività- utenze non domestiche indicate nell'allegato 1), quale parte integrante e sostanziale, prevedendo che il calcolo del saldo Tari 2020, in scadenza il 18/01/2021, sia calcolato sulla base della presente agevolazione.

2. Di dare atto che l'importo di tali agevolazioni sarà interamente finanziato dalle risorse che saranno trasferite dalla Regione Siciliana.

3. Di dare mandato al responsabile dell'Area Tributi di porre in essere tutti i provvedimenti e le attività consequenziali alla presente.

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 comma 2 della L.R. 44/91, attesa la necessità di fornire ai competenti uffici tributari le tempestive indicazioni in merito.

Misilmeri 04.11.2020

Il proponente
F.to: dott.ssa Francesca Politi

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri, 04.11.2020

Il Responsabile dell'Area 8

F.to:dott.ssa Francesca Politi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L.142/90, come recepito dall'art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.

Misilmeri, 06.11.2020

Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria" f.f

F.to: dott.ssa Francesca Politi

Visto l'art. 73, comma 1, del D.L. n.18/2020.

Vista la determinazione n. 1 del 06.11.2020 del Presidente del Consiglio Comunale f.f. avente ad oggetto "Criteri per lo svolgimento delle sedute di Consiglio Comunale in videoconferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del D.L. n. 18 del 17.03.2020 (pubblicato sulla GURI n. 70 del 17.03.2020)"

Il **Presidente** pone in trattazione l'argomento iscritto al n. 7 dell' o.d.g., avente ad oggetto: "Approvazione agevolazioni fiscali TARI anno 2020 utenze non domestiche interessate dalle misure di sospensione o riduzione di attività conseguenti all'emergenza sanitaria COVID-19. Ratifica/convalida deliberazione di Giunta Comunale n. 47/2020"

Si dà atto che sono collegati in videoconferenza 15 consiglieri, assenti 1 (Arnone Angelo).

Il Consiglio Comunale

Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto: «Approvazione agevolazioni fiscali TARI anno 2020 utenze non domestiche interessate dalle misure di sospensione o riduzione di attività conseguenti all'emergenza sanitaria COVID-19. Ratifica/convalida deliberazione di Giunta Comunale n. 47/2020 », predisposta dall'unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;

Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai soggetti di cui all'art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall'art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:

-dalla dott.ssa Francesca Politi, responsabile dell'area 8, in ordine alla regolarità tecnica;

-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità contabile;

Visto il verbale n. 16 del collegio dei revisori prot. n. 35714 del 16.11.2020;

Visto l'esito della votazione espressa per appello nominale sulla proposta di deliberazione che ha dato il seguente risultato, accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati:

Presenti	15	
Voti favorevoli	15	

Delibera

1. di approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Approvazione agevolazioni fiscali TARI anno 2020 utenze non domestiche interessate dalle misure di sospensione o riduzione di attività conseguenti all'emergenza sanitaria COVID-19. Ratifica/convalida deliberazione di Giunta Comunale n. 47/2020», il cui testo si intende qui appresso interamente ritrascritto.

Con successiva votazione espressa in forma palese, il cui esito viene accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati su 15 consiglieri presenti in videoconferenza, con 15 voti favorevoli;

2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 comma 2 della L.R. 44/91.



COMUNE DI MISILMERI

Citta' Metropolitana di Palermo

Verbale allegato alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 20 novembre 2020.

L'anno duemilaventi, il giorno venti, del mese di novembre, alle ore 17:09 e segg., in seguito a regolare convocazione si è riunito il Consiglio Comunale tramite modalità telematiche ai sensi della determinazione n. 1 del 06.11.2020 del Presidente del Consiglio Comunale f.f., alla seduta di inizio, in sessione ordinaria che é stata partecipata ai consiglieri nei modi e termini previsti dalle disposizioni di legge vigenti nella Regione Siciliana,

Dato atto che i consiglieri presenti risultano tutti collegati da remoto mediante piattaforma telematica Zoom che consente la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti, nonché la relativa identificazione mediante web cam.

Assume la Presidenza il sig. **La Barbera Francesco**, nella sua qualità di Presidente provvisorio del Consiglio Comunale per anzianità di preferenze individuali.

In applicazione della richiamata disciplina alla presente seduta consiliare, il Presidente del Consiglio Comunale f.f. prosegue nello svolgimento dei lavori consiliari.

Risultano presenti all'appello nominale: Bonanno Giuseppe, Carnesi Pietro, Cerniglia Filippo, Cocchiara Agostino, D'Acquisto Rosalia, Falletta Sonia, Ferraro Antonino, Ferraro Elisabetta, La Barbera Francesco, Romano Vincenzo, Stadarelli Rosalia, Strano Giusto, Tubiolo Antonino, Vicari Giovanna.

Sono **presenti n. 14** Consiglieri.

Risultano **assenti n. 2** Consiglieri: Arnone Angelo e Tripoli Salvatore.

Si dà atto che sono presenti, mediante collegamento da remoto, per l'Amministrazione il **Sindaco**, l'**assessore Domenico Cammarata**, l'**assessore Giovanni Lo Franco** l'**assessore Agostino Cocchiara**, l'**assessore Maria Concetta Fascella** e l'**assessore Pietro Carnesi**.

Il **Presidente** introduce il punto all'odg: «**Approvazione agevolazioni fiscali TARI anno 2020 utenze non domestiche interessate dalle misure di sospensione o riduzione di attività conseguenti all'emergenza sanitaria COVID-19. Ratifica/convalida deliberazione di Giunta Comunale n. 47/2020**».

Il **Segretario Generale** espone l'iter che ha condotto alla presentazione della proposta di deliberazione e ne espone i contenuti.

Alle ore 17:40 si collega alla seduta il consigliere comunale **Tripoli Salvatore**.

Sono **presenti n. 15** Consiglieri.

Risulta **assente n. 1** Consigliere: Arnone Angelo.

Il **Presidente**, constatato che nessun consigliere chiede di intervenire, invita il Consiglio Comunale a votare per appello nominale la proposta di deliberazione e con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati, da atto del seguente risultato:

Presenti	15	
Voti favorevoli	15	

Il **Presidente** così come richiesta dall'ufficio, pone a votazione in forma palese l'immediata esecuzione dell'atto e con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati da atto del seguente risultato:

Presenti	15	
Voti favorevoli	15	

Terminata la trattazione del settimo punto all'odg, il Presidente dichiara la chiusura della seduta alle ore 17:45.

Letto, approvato e sottoscritto.-

IL PRESIDENTE

F.to: sig. Francesco La Barbera

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to: sig. Agostino Cocchiara

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: Maria Letizia Careri

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile

o in data _____, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

Misilmeri, li 20.11.2020

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: Maria Letizia Careri

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale li 10.12.2020

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all'albo pretorio on line dal 10.12.2020 al 25.12.2020

nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015"

Defissa il 26.12.2020

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno 10.12.2020, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015".

Misilmeri, li

IL VICE SEGRETARIO GENERALE